

COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Del 29-07-2016

Oggetto: ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI DI CUI ALL'ART.141,C.2, DEL R.R. N.2/2015 IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **21:10**, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in **Prima** convocazione con la presenza dei signori:

Falsacappa Annarita	P	CACCIAMANI LUISA	P
GALARDINI RITA	A	TROMBETTONI MARIO	P
LUZI FRANCESCO	P	BORSINI GIOVANNI	P
PROIETTI GIUSEPPE	P	PIRILLO ANTONIO GIOVANNI	A
MACCARELLI FABIO	P	DI FILIPPO EMMA	A
BONETTI UMBERTO ERNESTO	P	Polticchia Analita	A
PRIORI SABRINA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale dott. **RICCIARDI ANTONELLA**.

Presiede il Signor **MACCARELLI FABIO** in qualità di **PRESIDENTE** che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Vengono nominati scrutatori dal Presidente i Consiglieri Sig.ri:

CACCIAMANI LUISA

COMUNE DI BEVAGNA
(Provincia Perugia)

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Bevagna, li 06.09.2015

IL RESPONSABILE DI AREA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del presente argomento da parte del consigliere Umberto Ernesto Bonetti;

- l'intervento del consigliere Giovani Borsini a cui è seguita la risposta del consigliere Bonetti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 71 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, i suddetti interventi sono stati integralmente registrati in forma digitale e vengono conservati su CD ROM agli atti della Segreteria del Comune

Visto il seguente documento istruttorio redatto dal Settore Urbanistica e Territorio:

“Premesso che

- Ai sensi dell'art.141, comma 2, del R.R. 2/2015 i Comuni erano tenuti ad adottare, entro il 31 ottobre 2015, i provvedimenti di cui al Titolo I, Capo II del medesimo regolamento regionale in materia di Contributo di Costruzione di cui al Titolo IV, Capo IV, della L.R. 1/2015, d'ora in avanti denominata T.U.;
- I nuovi criteri stabiliti dalla Regione in materia di contributo di costruzione comportano sostanziali modifiche, sia nelle modalità di determinazione dei parametri che di calcolo del Contributo di Costruzione, rispetto a quanto ad oggi in vigore, normato dal DPGR 373/98;
- Le principali novità introdotte dal T.U. e dal R.R. 2/2015 vengono di seguito elencate:
 - per la prima volta la determinazione degli importi di base degli oneri di urbanizzazione è stata interamente attribuita alla competenza comunale, avendo mantenuto la Regione la sola competenza in merito alla determinazione dell'importo base per il calcolo del costo di costruzione;
 - il calcolo degli oneri di urbanizzazione degli edifici residenziali e per servizi è ora effettuato in base alla Superficie Utile Coperta (SUC) e non più in base al volume fuori terra degli stessi;
- In particolare nell'incontro del 10 novembre 2015, organizzato da Anci Umbria con la presenza di tutti i Comuni della regione e dei rappresentanti regionali del Servizio Urbanistica, dopo aver preso atto che alla data del 31/10/2015 (termine comunque solo ordinatorio) la quasi totalità dei Comuni (ad eccezione di rarissimi casi) non aveva ancora proceduto, per le ragioni sopra indicate, all'adozione dei provvedimenti previsti al Titolo I, Capo II del R.R. n. 2/2015, si è stabilito di istituire un Tavolo Tecnico di lavoro, anche alla luce di quanto previsto dall'art.141, comma 7, del RR 2/2015, cui affidare il compito di elaborare indicazioni (schema di proposta) per facilitare l'adozione dei provvedimenti suddetti da parte delle Amministrazioni Comunali entro il termine perentorio del 1° gennaio 2016;
- Il Tavolo Tecnico di cui sopra, composto da un rappresentante della Regione Umbria (Servizio Urbanistica) e da funzionari tecnici dei Comuni selezionati come campione rappresentativo di tutte le Amministrazioni Comunali della regione per ubicazione, dimensione e caratteristiche (Acquasparta, Assisi, Città di Castello, Foligno, Giano dell'Umbria, Lugnano in Teverina, Perugia, Spello, Spoleto, Terni), si è riunito presso Anci Umbria nelle sedute di lavoro del 19/11/2015, 26/11/2015, 02/12/2015, e 09/12/2015.
- La Regione, su proposta di Anci Umbria, ha emanato il R.R. n.1/2016 con il quale è stato prorogato al 30/04/2016 il termine ultimo entro il quale deve avvenire l'adozione del provvedimento finale da parte delle Amministrazioni Comunali in modo che lo stesso acquisti efficacia a decorrere dal 01 luglio 2016;
- il documento redatto dal Tavolo Tecnico (presente in atti) è stato discusso con le organizzazioni di categoria e gli ordini professionali in una audizione tenutasi in data 25/02/2016 ed infine illustrato a tutti i Comuni nell'ambito dell'assemblea generale tenutasi il 21/03/2016 presso Anci Umbria.

L'Ufficio in base alle indicazioni di norma e alle risultanze del lavoro svolto dal Tavolo Tecnico di cui sopra ha provveduto al calcolo dei nuovi parametri economici e alla redazione delle tabelle applicative atti a determinare il Contributo di Costruzione per gli interventi edilizi conformemente ai nuovi criteri dettati dalla Regione nel R.R. n. 2/2015, Capo II "Norme regolamentari in materia di contributo di costruzione di cui all'art. 245, comma 1, lettera b) del T.U." (Articoli dal n. 36 al n. 52).

Nell'elaborare i nuovi parametri economici e tabelle applicative l'Ufficio, tenuto conto dell'attuale fase di crisi economica che ha particolarmente colpito il settore dell'edilizia, ha cercato di attenersi quanto più possibile, compatibilmente alle disposizioni di norma, ai principi sotto specificati:

- Mantenere l'incidenza economica delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai valori più bassi compatibili con le direttive regionali;
- Determinare aliquote all'incidenza di cui sopra il più possibile in linea con quelle attuali, anche con applicazione di coefficienti di riduzione ove previsti, onde contenere eventuali maggiorazioni derivanti dalle nuove metodologie dettate dalla Regione;
- Eliminare, ove permesso dalla Regione, maggiorazioni la cui metodologia di applicazione comporta aggravio nel calcolo del contributo, soprattutto per i tecnici progettisti oltre a maggiori costi per i soggetti attuatori degli interventi.

Si riporta di seguito l'istruttoria redatta dall'Ufficio.

1) DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PER SERVIZI.

1.1) Incidenza economica opere di urbanizzazione primaria

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, del R.R. n. 2/2015, l'incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici residenziali e per servizi, riferita alle opere di urbanizzazione primaria è determinata dal comune considerando i costi delle opere necessarie alla infrastrutturazione di uno o più insediamenti residenziali e per servizi tipo, aventi caratteristiche dimensionali, tipologiche, insediative e ambientali ricorrenti nel territorio comunale, applicando il prezzario regionale in vigore.

L'ufficio, in sede di verifica dei costi di urbanizzazione delle lottizzazioni approvate, opportunamente rivalutati, ha dedotto un costo medio al mq di S.U.C. inferiore al valore minimo stabilito dal Tavolo Tecnico e pertanto si quantifica tale valore in € 38.00/mq di S.U.C. in linea con le risultanze dello stesso Tavolo Tecnico che ha determinato, con la stessa metodologia, un valore rappresentativo della realtà regionale variabile tra un minimo di € 38,00/mq. SUC ed un massimo di € 80,00/mq. SUC.

Incidenza economica per mq. di SUC riferita alle opere di urbanizzazione primaria = € 38,00/mq. SUC

1.2) Incidenza economica opere di urbanizzazione secondaria

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del R.R. 2/2015, l'incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici residenziali e per servizi, riferita alle opere di urbanizzazione secondaria, è determinata dal Comune considerando i costi medi di ogni categoria di opera di cui il Comune è dotato o intende dotarsi, in rapporto alla popolazione ed agli utenti effettivamente serviti, tenendo conto dei vari ambiti del territorio comunale ovvero dei bacini di utenza di cui all'art.81.

Il comma 4, dell'art.38 del R.R. 2/2015 precisa inoltre che l'incidenza economica, di cui al comma 3, è calcolata rapportando ad ogni abitante o utente servito una superficie utile coperta dell'opera considerata, assumendo un rapporto di Mq. 50 per abitante/utente, ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera b).

Per la determinazione della suddetta incidenza l'Ufficio ha fatto propria la metodologia adottata dal Tavolo Tecnico che ha utilizzato la tabella (allegato B) al vecchio DPGR 373/98, aggiornando i dati secondo gli attuali parametri.

Per l'aggiornamento dei dati è stato esaminato un campione rappresentativo di comuni aventi una popolazione complessiva di 181.666 abitanti di cui il 57% con popolazione fino a 30.000 ab. ed il restante 43% con popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti (per non alterare eccessivamente i

parametri dovuti alla presenza di particolari opere di urbanizzazione secondaria non presenti ordinariamente nei comuni di piccole medie dimensioni non è stato inserito nell'indagine alcun comune capoluogo di provincia).

L'ufficio ha quindi modificato la suddetta tabella eliminando le voci relative alle categorie ritenute non necessarie per il territorio comunale.

Si è così ottenuta la tabella sotto riportata:

TABELLA A		CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI RESIDENZIALI E PER SERVIZI INCIDENZA ECONOMICA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA							
Categorie art. 4 R.R 2/2015	Categoria assunta a riferimento	Pop. ¹	Suc/utente per Uf ²	Suc Uf ³	Costo ⁴	Costo totale Uf ⁵	Costo per pop. Servita ⁶	% ⁷	Incid. per Mq. Suc ⁸
		abitanti	Mq.	Mq.	€/Mq.	€	€/ab.		€/mq.
Asili nido e scuole d'infanzia, scuole dell'obbligo, istruzione superiore	Asili nido	6.284	0,063653724	400	1.554,00	621.600,00	98,92	30%	0,59
	Scuole d'Infanzia	3.877	0,154758834	600	1.554	932.400,00	240,50	50%	2,40
	Scuole primarie	3.037	0,329272308	1.000	1.554	1.554.000,00	511,69	50%	5,12
	Scuole secondarie 1°	4.796	0,229357798	1.100	1.554	1.709.400,00	356,42	50%	3,56
elegazioni comunali attrezzature culturali	Attrezzature culturali	3.000	0,133333333	400	1.554,00	621.600,00	207,20	100%	4,14
Centri sociali, attrezzature sanitarie	Centri di vita associativa e strutture sociali	5.000	0,16	800	1.554,00	1.243.200,00	248,64	100%	4,97
Chiese ed altri edifici religiosi	Aree cimiteriali	5.000	1	5.000	200	1.000.000,00	200,00	100%	4,00
Verde in parchi urbani, corridoi ecologici, impianti sportivi di quartiere	Impianti sportivi coperti	15.000	0,133333333	500	1.554,00	777.000,00	51,80	100%	1,04
TOTALE € 25,82									
alla tabella:									
popolazione media servita dall'unità funzionale presa a riferimento									
uc minima considerata per ciascun utente servito dall'unità funzionale									
uc minima necessaria per il corretto funzionamento dell'unità funzionale									
costo a mq. di Suc dell'unità funzionale (preso come riferimento il costo di nuova costruzione per l'edilizia residenziale pubblica di cui al R.R. 2/2005)									
costo totale dell'Unità funzionale (colonna 3 x colonna 4)									
incidenza del costo totale dell'unità funzionale rispetto alla popolazione servita (colonna 5 diviso colonna 1)									
percentuale di costo a carico di ogni abitante (tiene conto della specificità del servizio. 100% se rivolto a tutta la popolazione o inferiore se rivolto a una sola fascia.									
incidenza economica per mq. di Suc (rapportata per abitante/utente servito assumendo un rapporto di mq. 50 di Suc per abitante/utente ai sensi del comma 4, art. 38 del R.R. n. 2/2015).									
Per detta voce è stata considerata l'incidenza dei lavori di manutenzione previsti per la categoria nel Piano Triennale dei lavori pubblici. Tale valore è stato mediato da quelli desumibili dai piani ultimi cinque anni.									

Si ritiene arrotondare l'importo della tabella di cui sopra assumendo il valore sotto riportato

Incidenza economica per mq. di SUC riferita alle opere di urbanizzazione secondaria = € 26,00/mq. SUC

1.3) Contributo di urbanizzazione: applicazione valori percentuali (aliquote)

Ai sensi dell'art.39 del R.R. 2/2015 la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per edifici residenziali e per servizi è determinata dal Comune applicando valori percentuali (aliquote) alla incidenza economica così come determinata ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2.

Nell'applicazione delle suddette aliquote è necessario però tenere conto dei seguenti criteri:

a) in relazione alla tipologia degli interventi

a.1) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è determinato in misura maggiore per le "nuove costruzioni" graduando poi a seguire in riduzione, per la "ristrutturazione urbanistica" e per la "ristrutturazione edilizia";

a.2) a parità di categoria di intervento l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria rimane invariato indipendentemente dalla tipologia di insediamento (zonizzazione) in cui ricade l'intervento stesso;

b) in relazione alla destinazione d'uso

b.1) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria è stabilita in misura maggiore per gli interventi relativi al cambio d'uso degli edifici da residenza a servizi;

b.2) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria è stabilita in misura minore per gli interventi relativi al cambio d'uso degli edifici da servizi a residenza;

b.3) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita in misura maggiore per gli interventi relativi al cambio d'uso degli edifici da attività produttive ad attività residenziale o per servizi;

b.4) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria per gli edifici a destinazione residenziale è stabilita in relazione all'utilizzo per residenza o servizi di superfici già destinate a pertinenze (a titolo di esempio le superfici sino ad oggi definite di superficie non residenziale quali *garage, fondi, cantine, balconi, portici, soffitte, opere pertinenziali, etc.*), equiparando il contributo stesso agli interventi di ristrutturazione edilizia e in misura inferiore se in assenza di opere o con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia;

b.5) l'entità del contributo di urbanizzazione secondaria è stabilito in misura maggiore per le attività residenziali rispetto a quelle per servizi;

b.6) l'alloggio di custodia di attività produttive e servizi è equiparato all'attività residenziale ai fini del contributo di urbanizzazione.

Ai sensi dell'art.39, comma 4, del RR 2/2015, i valori percentuali (aliquote) stabiliti in base a quanto sopra, sono fissati in misura ridotta nel caso di interventi realizzati negli insediamenti già urbanizzati (anche parzialmente) o negli insediamenti di valore storico e culturale di cui all'art. 93 del R.R. n. 2/2015 (edifici sparsi nel territorio comunale costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale individuati con censimento approvato con D.C.C. n. 12 del 13/02/2007, limitatamente agli edifici individuati come media ed alta tutela).

In applicazione di quanto indicato al presente paragrafo, l'Ufficio ha elaborato le due tabelle sotto riportate.

TABELLA B - CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI RESIDENZIALI - ALIQUOTE

<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Aliquota da applicare all'incidenza economica per oneri di urbanizzazione primaria</i>	<i>Aliquota da applicare all'incidenza economica per oneri di urbanizzazione secondaria</i>	<i>Coefficiente di riduzione (insediamenti parzialmente urbanizzati e/o di valore storico e culturale di cui all'art.39, c.4, RR 2/2015)</i>	
			<i>Tipo insediamento</i>	<i>Aliquota</i>
Interventi di nuova costruzione	1	1	A	0.7
			B	0.6
Interventi di ristrutturazione urbanistica*	0.9	0.9	A	0.7
			B	0.6
Interventi di ristrutturazione edilizia* (compreso il cambio di destinazione d'uso di pertinenze)	0,6	0,6	A	0.7
			B	0.6
Cambio destinazione d'uso da servizi a residenza	0,5	0,5	A	0.7
			B	0.6
Cambio destinazione d'uso da produttivo a residenza	0,6	0,6	A	0.7
			B	0.6
Cambio di destinazione d'uso di pertinenze senza opere ovvero con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia (art. 39, comma 2, lett. e, RR 2/2015)	0,4	0,4	A	0.7
			B	0.6

NOTE ALLA TABELLA:

(*) Comprende anche il cambio di destinazione d'uso per residenza se contestuale all'intervento di ristrutturazione

A = Insediamenti già urbanizzati (anche parzialmente))

B = Edifici sparsi nel territorio comunale costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale individuati con censimento adottato con D.C.C. n. 14 del 19/03/2007 e n. 84 del 28/10/2008 (media ed alta tutela).

L'alloggio di custodia di attività produttive e servizi è equiparato all'attività residenziale ai sensi dell'art.39, comma 3, del R.R. n. 2/2015.

In caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri tabellari è comunque dovuta all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del R.R. n. 2/2015, la quota di urbanizzazione primaria per l'adeguamento delle infrastrutture generali, nella misura del 15% dell'incidenza economica complessiva delle opere di urbanizzazione

In caso di più interventi che interessano parti dell'edificio, i valori percentuali come sopra stabiliti sono applicati alle singole parti di superficie utile coperta interessate dalle specifiche tipologie di intervento.

TABELLA C - CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE PER SERVIZI – ALIQUOTE

<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Aliquota da applicare all'incidenza economica per oneri di urbanizzazione primaria</i>	<i>Aliquota da applicare all'incidenza economica per oneri di urbanizzazione secondaria</i>	<i>Coefficiente di riduzione (insediamenti parzialmente urbanizzati e/o di valore storico e culturale di cui all'art.39, c.4, RR 2/2015)</i>	
			<i>Tipo insediamento</i>	<i>Aliquota</i>
Interventi di nuova costruzione	1	0.7	A	0.7

			B	0.6
Interventi di ristrutturazione urbanistica*	0,9	0.7	A	0.7
			B	0.6
Interventi di ristrutturazione edilizia*	0,6	0,5	A	0.7
			B	0.6
Cambio destinazione d'uso da residenza a servizi	0,6	0,6	A	0.7
			B	0.6
Cambio destinazione d'uso da produttivo a servizi	0,6	0,5	A	0.7
			B	0.6

NOTE ALLA TABELLA:

(*) Comprende anche il cambio di destinazione d'uso per residenza se contestuale all'intervento di ristrutturazione

A = Insediamenti già urbanizzati (anche parzialmente).

B = Edifici sparsi nel territorio comunale costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale individuati con censimento approvato con D.C.C. n. 14 del 19/03/2007 e n. 84 del 28/10/2008 (media ed alta tutela).

L'alloggio di custodia di attività produttive e servizi è equiparato all'attività residenziale ai sensi dell'art.39, comma 3, del R.R. n. 2/2015.

In caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri tabellari è comunque dovuta all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del R.R. n. 2/2015, la quota di urbanizzazione primaria per l'adeguamento delle infrastrutture generali, nella misura del 15% dell'incidenza economica complessiva delle opere di urbanizzazione

2) DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

2.1) Incidenza economica opere di urbanizzazione primaria

Ai sensi dell'art.40, comma 1, del R.R. 2/2015, l'incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici per attività produttive, riferita alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 3, comma 1, è determinata dal comune considerando i costi delle opere necessarie alla infrastrutturazione di uno o più insediamenti produttivi tipo, aventi caratteristiche dimensionali, tipologiche, insediative e ambientali ricorrenti nel territorio comunale, applicando il prezziario regionale in vigore.

Tale valore è stato determinato dal Tavolo di Lavoro utilizzando i criteri stabiliti dall'art. 40 comma 1 del R.R. 2/2015, ed è stato stabilito in € 35.00/mq di S.U.C..

Tenendo conto che il territorio Comunale presenta prevalentemente piccoli insediamenti, comparti monolotto, unici organismi edilizi, ecc., l'infrastrutturazione delle aree comporta interventi di urbanizzazione meno rilevanti e pertanto si ritiene equo poter applicare una riduzione del 25% che determina un importo di € 26.25/mq di SUC che si ritiene dover arrotondare al valore sotto specificato

Incidenza economica per mq. di SUC riferita alle opere di urbanizzazione primaria = **€ 26,00/mq. SUC**

2.2 Incidenza economica opere di urbanizzazione secondaria

Ai sensi dell'art.40, comma 4, del R.R. 2/2015, l'incidenza economica per ogni metro quadrato di superficie utile coperta di edifici per attività produttive, riferita alle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 4, comma 1 è determinata dal comune considerando il costo medio delle opere e dei servizi ritenuti funzionali alle attività produttive, rapportato alle caratteristiche e dimensioni dell'insediamento produttivo di cui al comma 1.

L'Ufficio rileva che in dette zone l'incidenza relativa alle attrezzature civiche e per servizi è praticamente trascurabile ed è possibile considerare le sole opere di mitigazione ambientale e corridoi ecologici.

L'Ufficio propone il valore sotto riportato

Incidenza economica per mq. di SUC riferita alle opere di urbanizzazione secondaria = € 3,40/mq. SUC

Si fa presente che tale valore risulta allineato con quello determinato dal Tavolo Tecnico (ritenuto attendibile a livello regionale).

Ai sensi dell'art. 40, comma 5 del R.R. n. 2/2015 gli oneri relativi alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e a quelli necessari alla sistemazione ambientale dei luoghi, nonché al contenimento della rumorosità, sono a totale carico del soggetto richiedente, in base alle vigenti normative.

2.3 Contributo di urbanizzazione per edifici per attività produttive: applicazione valori percentuali (aliquote)

Ai sensi dell'art.41 del R.R. 2/2015 la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per edifici per attività produttive è determinata dal Comune applicando valori percentuali (*aliquote*) alla incidenza economica così come determinata ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.

Nell'applicazione delle suddette aliquote è necessario però tenere conto dei seguenti criteri:

a) in relazione alla tipologia degli interventi

a.1) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è determinato in misura maggiore per le "nuove costruzioni" graduando poi a seguire, in riduzione, per la "ristrutturazione urbanistica" e per la "ristrutturazione edilizia";

a.2) a parità di categoria di intervento l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria rimane invariato indipendentemente dalla tipologia di insediamento (*zonizzazione*) in cui ricade l'intervento;

b) in relazione alla destinazione d'uso

b.1) a parità di categoria di intervento l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria rimane invariato indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'edificio;

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del RR 2/2015 i valori percentuali (aliquote) stabiliti in base a quanto sopra, sono fissati in misura ridotta nel caso di interventi realizzati negli insediamenti già urbanizzati (*anche parzialmente*).

In caso di più interventi che interessano parti dell'edificio, i valori percentuali come sopra stabiliti sono applicati alle singole parti di superficie utile coperta interessate dalle specifiche tipologie di intervento.

Nel rispetto dei criteri e parametri sopra riportati l'Ufficio ha redatto la sottostante tabella.

TABELLA D - CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - ALIQUOTE				
Tipologia di intervento	Aliquota da applicare all'incidenza economica per oneri di urbanizzazione primaria	Aliquota da applicare all'incidenza economica per oneri di urbanizzazione secondaria	Coefficiente di riduzione (insediamenti totalmente o parzialmente urbanizzati – art.41, c.3, RR 2/2015)	
			Tipo insediamento	Aliquota
Interventi di nuova costruzione	1	0.9	A	0.7
			B	0.6
Interventi di ristrutturazione urbanistica*	0.8	0.7	A	0.7
			B	0.6
Interventi di ristrutturazione edilizia*	0.6	0.5	A	0.7
			B	0.6
Cambio destinazione d'uso da residenza o servizi ad	0.5	0.4	A	0.7

attività produttive			B	0.6
NOTE ALLA TABELLA:				
(*) Comprende anche il cambio di destinazione d'uso per residenza se contestuale all'intervento di ristrutturazione				
A = Insediamenti già urbanizzati (anche parzialmente).				
B = Edifici sparsi nel territorio comunale costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale individuati con censimento approvato con D.C.C. n. 14 del 19/03/2007 e n. 84 del 28/10/2008 (media ed alta tutela).				
In caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri tabellari è comunque dovuta all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del R.R. n. 2/2015, la quota di urbanizzazione primaria per l'adeguamento delle infrastrutture generali, nella misura del 10% dell'incidenza economica complessiva delle opere di urbanizzazione.				

3. DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE MEDIANTE INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO CONDIZIONATO CON CONVENZIONE O ATTO D'OBBLIGO

Ai sensi dell'art. 43 del R.R. 2/2015 a scomputo totale o parziale della quota di contributo per opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria e per il costo di costruzione, il comune può autorizzare l'intestatario del titolo abilitativo, mediante convenzione o atto d'obbligo, a farsi carico della realizzazione delle opere stesse, allegando alla convenzione o all'atto d'obbligo idonea progettazione, secondo quantità, modalità e garanzia stabilite dal comune, con conseguente cessione gratuita al comune delle aree o delle opere realizzate.

E' fatta salva la possibilità dell'intestatario del titolo abilitativo di richiedere la monetizzazione delle opere di urbanizzazione nonché la possibilità da parte del Comune (Art. 131, comma 2, del T.U.) di prevedere che le stesse siano destinate ad uso pubblico in alternativa alla loro cessione, regolandone con apposita convenzione o atto d'obbligo le modalità di realizzazione, gestione e manutenzione.

In tal caso l'interessato dovrà produrre, contestualmente alla presentazione dell'istanza di titolo abilitativo, la documentazione sotto specificata:

- progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione;
- computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione redatto in base al vigente prezziario regionale;
- schema di frazionamento (da approvare dall'Agenzia del Territorio prima della cessione al Comune), delle eventuali aree di proprietà interessate dalle opere di urbanizzazione;
- atto d'obbligo o convenzione (da registrare e trascrivere a cura e spese dell'interessato), con il quale lo stesso si impegna a realizzare e completare le opere di urbanizzazione previste nel progetto esecutivo allegato al titolo abilitativo, nei tempi stabiliti e concordati con il Comune (e comunque prima della presentazione dell'agibilità), nonché le modalità di cessione e/o gestione e manutenzione delle stesse.

Prima del rilascio del titolo abilitativo l'interessato dovrà inoltre produrre una fidejussione bancaria o assicurativa, stipulata da parte di imprese o società autorizzate a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, prestata secondo gli schemi di cui al D.M. n. 123/2004 e ss.mm.ii.. La fidejussione deve essere stipulata per un importo pari a quello delle opere di urbanizzazione maggiorato del 40%, deve essere del tipo "a prima richiesta" ed avere una validità almeno pari a quella del titolo abilitativo.

Nel caso in cui il costo complessivo delle opere di urbanizzazione sia inferiore all'importo dovuto a titolo di contributo di costruzione dovrà essere corrisposta al comune la somma a conguaglio prima del rilascio del titolo abilitativo.

Nel caso in cui il costo complessivo delle opere di urbanizzazione sia pari o superiore all'importo dovuto a titolo di contributo di costruzione dovrà comunque essere corrisposta al comune, prima del rilascio del titolo, la quota di contributo di urbanizzazione primaria per adeguamento delle infrastrutture generali per incremento di utenza come riportata alle tabelle B, C e D in funzione della tipologia di intervento.

Le opere a scomputo dovranno essere realizzate e collaudate.

L'agibilità potrà essere presentata solo dopo il collaudo, anche parziale, delle opere di urbanizzazione mentre per ottenere lo svincolo della fidejussione dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi dell'atto d'obbligo o convenzione.

4. PROVENTI PER ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE

Ai sensi dell'art. 44 del R.R. 2/2015 il Comune, previa intesa con le organizzazioni religiose i cui rapporti sono regolati con lo Stato, destina una quota non inferiore **all'8%** dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, risultanti dalla relazione annuale consuntiva allegata al bilancio, per chiese ed altri edifici per servizi religiosi.

La parte di tale quota corrispondente al 50% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria è destinata agli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione, adeguamento sismico e per la messa in sicurezza o per interventi di prevenzione sismica di edifici ed attrezzature religiose di carattere storico, artistico e culturale sul territorio comunale.

La restante parte di quota pari al 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria è destinata, oltre che per gli interventi di cui sopra, anche alla acquisizione di aree previste dal PRG per chiese ed altri edifici per servizi religiosi da cedere gratuitamente in proprietà all'organizzazione religiosa, nonché per la costruzione di edifici per il culto e per le opere parrocchiali, di immobili destinati ad istituti religiosi - educativi ed assistenziali e di attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive di uso pubblico.

I rapporti tra il comune e le organizzazioni religiose istituzionalmente competenti, derivanti dalla destinazione della quota dei proventi, saranno oggetto di apposita convenzione.

Il comune d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria può stabilire per i casi di assoluta emergenza, gli interventi sugli edifici ed attrezzature religiose di carattere storico, artistico e culturale sul territorio comunale che assumono carattere di priorità.

In merito l'Ufficio propone al Consiglio:

- Di stabilire una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle organizzazioni religiose pari all'8%;
- Di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio affinché attivi le procedure per la stipula delle apposite convenzioni con le organizzazioni religiose interessate ad accedere ai fondi in oggetto.

5. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

5.1 Costo unitario di costruzione per edifici residenziali

Ai sensi dell'art. 45 del R.R. 2/2015 il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali o ampliamento di quelli esistenti, riferito a metro quadrato di superficie di cui all'art.132, comma 1 del TU, è determinato dalla Regione in misura pari a:

euro/mq. 326,00

corrispondente al 30% del costo totale dell'intervento di nuova costruzione per l'edilizia residenziale pubblica stabilito in euro/mq. 1.554,00 (R.R. 2/2015), al quale è applicata una riduzione del 30% corrispondente all'incidenza del costo dell'area, delle spese generali e tecniche e del contributo di costruzione.

Ai sensi dell'art. 46 del R.R. 2/2015 la superficie alla quale si applica il costo unitario a metro quadrato di cui sopra ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, è costituita dalla superficie utile coperta dell'edificio (SUC) computata come previsto all'art.17 del RR 2/2015.

Qualora le opere pertinenziali di cui all'art. 21 del RR 2/2015 eccedano i limiti dimensionali previsti, il contributo è dovuto in relazione all'intera superficie.

Per superfici pertinenziali si intendono i locali e spazi coperti accessori e funzionali alla superficie adibita a residenza o servizi.

5.2 Criteri per edifici residenziali con caratteristiche superiori

Ai sensi dell'art. 47 del R.R. 2/2015 il comune, ai fini della eventuale identificazione degli edifici con caratteristiche superiori di cui all'art. 132, comma 2 del TU per i quali sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione dell'edificio, **può stabilire** le classi di edifici e le percentuali di incremento del costo stesso tenendo conto della superficie degli alloggi e delle superfici pertinenziali connesse all'edificio che eccedono le tipologie o i limiti di superficie previsti all'art. 9 del RR 2/2005 per l'edilizia residenziale pubblica.

L'Ufficio propone al Consiglio di **non applicare**, come permesso dalle norme, le maggiorazioni di cui sopra al fine di:

- Contenere l'importo del Contributo di costruzione nell'attuale momento di crisi economica;
- Semplificare le modalità di calcolo del contributo stesso;
- Riequilibrare i valori con le aliquote catastali, che sono già tra le più alte dell'Umbria.

5.3 Criteri per la determinazione della quota del contributo di costruzione

Ai sensi dell'art. 48 del R.R. 2/2015 il comune determina la quota del contributo per gli edifici di nuova costruzione residenziali o ampliamento di quelli esistenti, commisurato al costo di costruzione determinato in base al costo unitario di cui al punto 5.1. La quota di contributo è determinata sulla base di apposita aliquota stabilita ai sensi dell'art.132, comma 4 del TU, non inferiore al 5% e non superiore al 20% del costo determinato.

Nel caso di interventi su edifici esistenti (Art.132, comma 5, T.U.) il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, determinato in base all'elenco regionale dei prezzi.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia l'aliquota è stabilita dal comune ai sensi dell'art. 132, comma 4 del TU e cioè tra un minimo del **5%** ad un massimo del **20%**. Nell'ambito degli insediamenti di cui all'art.93 del RR 2/2015 (*insediamenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale*) l'aliquota da applicare è pari al **5%** purché non si determini la variazione della destinazione d'uso e fatte salve le esenzioni previste all'art.133 del TU.

Per interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art.7, comma 1, lettera f) del TU e per quelli di ristrutturazione edilizia *che prevedono totale demolizione di fabbricati con modifica della sagoma e dell'area di sedime e la conseguente ricostruzione* il contributo non può risultare superiore al 60% di quello determinato per i nuovi edifici, considerando a tale fine l'edificio oggetto di ricostruzione.

Per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso, ovvero per gli interventi di cui all'art.39, comma 2, lettera e) del RR 2/2015 (utilizzo per residenza o servizi di superfici già pertinenze) e all'art.156 del TU (cambio d'uso dei vani posti al piano sottotetto, terreno e seminterrato), per nuove attività residenziali e servizi o ampliamento di quelli esistenti, realizzati senza opere o con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia, il Comune determina autonomamente la quota di contributo non inferiore ad € 300 e non superiore ad euro € 3.000 in rapporto alla superficie utile coperta interessata dall'intervento.

L'Ufficio, in applicazione a quanto sopra propone al Consiglio di adottare le tabelle sotto riportate.

TABELLA E – ALIQUOTE PER IL CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER

EDIFICI RESIDENZIALI	
Tipologia Intervento	Aliquota da applicare al costo dell'intervento
Interventi di nuova costruzione e ampliamento	6.0%
Interventi di ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia che prevedono totale demolizione di fabbricati con modifica della sagoma e dell'area di sedime e la conseguente ricostruzione ¹	5.50
Interventi di ristrutturazione edilizia ²	5.50
Interventi di ristrutturazione edilizia ² - ³	5.00
Note alla tabella	
1 - il contributo non può risultare superiore al 60% di quello determinato per i nuovi edifici, considerando a tale fine l'edificio oggetto di ricostruzione.	
2 - il contributo non può risultare superiore al 80% di quello determinato per i nuovi edifici.	
3 - Edifici sparsi nel territorio comunale costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale individuati con censimento approvato con D.C.C. n. 14 del 19/03/2007 e n. 84 del 28/10/2008 (media ed alta tutela).	

TABELLA F - CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI DI CAMBIO D'USO PER NUOVE RESIDENZE O SERVIZI (O LORO AMPLIAMENTI) SENZA OPERE O CON OPERE DIVERSE DALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
S.U.C. interessata	Quota contributo
< mq. 50,00	€ 300,00
da mq. 50,00 a mq. 450,00	da € 300,00 a € 3.000,00 <i>si calcola</i> $[(3000 - 300,00)/400 * (\text{SUC} - 50,00)] + 300$
Oltre mq. 450,00	€ 3.000,00

5.4 Criteri per la determinazione della quota del contributo di costruzione per edifici non destinati alla residenza

Ai sensi dell'art. 49 del R.R. 2/2015 il comune, in conformità a quanto previsto dall'art.135, comma 2 del TU, determina la quota di contributo afferente gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione relativi ad edifici o parti di essi per attività di servizi di cui all'art.7, comma 1, lettera l) del TU, anche relativamente al cambio della destinazione d'uso, applicando una aliquota non superiore al 5% del costo documentato di costruzione, da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività.

L'aliquota di cui sopra è stabilita in misura inferiore nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica rispetto a quelli di nuova costruzione.

L'Ufficio propone al Consiglio di adottare la tabella sotto riportata.

Tabella G - Contributo sul costo di costruzione per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici (o parti di essi) per servizi	
Tipologia intervento/attività	Aliquota

Ristrutturazione edilizia ed urbanistica senza modifica della destinazione d'uso	3,00%
Ristrutturazione edilizia ed urbanistica con trasformazione della destinazione d'uso a servizi (escluse le attività commerciali e direzionali)	3,50%
Ristrutturazione edilizia ed urbanistica con trasformazione della destinazione d'uso a commerciale e/o direzionale	4,00%
Nuova costruzione ad uso servizi (escluse le attività commerciali e direzionali)	4,50%
Nuova costruzione ad uso commerciale e/o direzionale	5,00%

6. CASI DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Si applicano tutti i casi di riduzione o esonero previsti dall'art. 133 della L.R. n. 1/2015, nonché da altre norme regolamentari.

6.1 Riduzione per interventi con sostenibilità ambientale

In favore di edifici che conseguono la **certificazione di sostenibilità ambientale** di cui al Titolo VI, Capo II del TU, è prevista la riduzione del contributo di costruzione come di seguito specificato:

- del **30%** in caso di certificazione dell'edificio in **classe A**;
- del **15%** in caso di certificazione in **classe B**.

Detta riduzione verrà applicata al momento della determinazione del contributo di costruzione, previa presentazione della valutazione preliminare di sostenibilità ambientale, con l'impegno da parte dell'intestatario dell'istanza al pagamento per intero del contributo, al netto della quota già versata, in caso di mancata presentazione della definitiva certificazione di sostenibilità ambientale.

Il contributo di costruzione può essere rateizzato quando l'importo complessivo è superiore a € 5.000; la rateizzazione, che deve essere richiesta contestualmente all'istanza per il titolo edilizio è subordinata alla preventiva presentazione di una garanzia fideiussoria prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile. In ogni caso il soggetto attuatore è obbligato in solido con il fideiussore. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

La rateizzazione viene disposta limitatamente al 75% dell'intero contributo indicandone importi e scadenze in un prospetto da allegare al titolo (Permesso di costruire) o da trasmettere all'interessato (SCIA). In considerazione del fatto che la disciplina vigente, sia nazionale che regionale, consente di fatto di ritardare i pagamenti rateizzati fino a 240 giorni dalla scadenza con l'applicazione di maggiorazioni stabilite per legge, la garanzia anzidetta dovrà coprire oltre che l'importo rateizzato anche quello della maggiorazione relativa al periodo massimo di ritardo consentito (40%). Ciò in quanto la riscossione coattiva può avvenire solo successivamente al termine ultimo di ritardo consentito (art. 136, co. 4, l. r. 1/2015). Le rate sono stabilite nel numero di quattro con scadenza semestrale decorrenti dalla data di rilascio o di efficacia del titolo.

Per quanto riguarda l'edilizia convenzionata non fruente di contributi pubblici alla cui attuazione consegue la riduzione del contributo la Regione non ha ad oggi emanato alcun atto di indirizzo in proposito e di conseguenza l'ufficio ove ne venisse richiesta l'applicazione utilizzerà i criteri attualmente applicati.

6.2 Riduzione per adeguamento o miglioramento sismico o prevenzione sismica

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), della L.R. n. 1/2015, con esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o unità strutturali ricomprese in organismi edilizi più complessi che prevedono un adeguamento sismico o un miglioramento sismico nella misura non inferiore al 60% di quella prevista per l'adeguamento, di cui al Decr. Min. Infr. 14 gennaio 2008, ovvero di interventi di prevenzione sismica di cui all'art. 159 della L.R. n. 1/2015, si applicano le riduzioni sotto specificate:

- del 90% del contributo di costruzione per interventi su immobili destinati o da destinare a residenza o servizi;
- del 90% del contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi su immobili destinati o da destinare a residenza, servizi o attività produttive.

In tali casi all'istanza di titolo abilitativo dovrà essere allegata una asseverazione del progettista attestante e comprovante che i lavori progettati permettono l'ottenimento dell'adeguamento/miglioramento sismico ovvero di prevenzione sismica conformi alle sopra citate disposizioni. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata una asseverazione del Direttore degli stessi attestante l'avvenuta realizzazione delle opere di adeguamento/miglioramento sismico o prevenzione sismica in conformità al progetto approvato.

7. AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 131, comma 6, del T.U. i valori dell'incidenza economica a mq di Suc per edifici residenziali, per servizi e per attività produttive, riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, verranno aggiornati, tramite Determinazione Dirigenziale, ogni 5 anni a partire dal 01/01/2016. Detto aggiornamento avverrà, in conformità alle disposizioni regionali, tramite riscontri in merito alle sopravvenute variazioni dei costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In difetto di tali riscontri, nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni considerati.

Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla Regione.

Ai sensi dell'art. 132, comma 3, del T.U. detto costo, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali verrà aggiornato annualmente dal Comune, tramite Determinazione Dirigenziale, in ragione della intervenuta variazione, accertata dall'ISTAT, dei costi di costruzione a livello provinciale di edifici residenziali, salvo eventuali determinazioni regionali in materia."

Considerato che la proposta contenuta nel documento istruttorio può essere fatta propria per le motivazioni ivi contenute;

Vista la L.R. n. 1/2015;

Visto il R.R. n. 2/2015;

Visto il R.R. n. 1/2016;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione proclamata dal Presidente:

- Consiglieri presenti e votanti n. 9;
- voti favorevoli n. 8;
- voti contrari n. 1 (Borsini);

DELIBERA

- 1) Di fare proprio e approvare il documento istruttorio, riportato in premessa, redatto dal Settore Urbanistica e Territorio, corredato da apposite tabelle da cui si ricava:
 - a. L'incidenza economica degli oneri di urbanizzazione per insediamenti residenziali, per servizi e produttivi e la conseguente determinazione delle quote di contributo relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b. La definizione dei criteri e dei valori economici per la determinazione della quota del contributo sul costo di costruzione per edifici residenziali e non residenziali;
 - c. La quota parte del contributo relativo alle opere di urbanizzazione secondarie da destinare alle organizzazioni religiose;
 - d. Le modalità per l'aggiornamento periodico dei valori dell'incidenza economica riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del costo di costruzione per i nuovi edifici;
- 2) Di stabilire, come disposto dal R.R. n. 1/2016, che i nuovi parametri indicati nelle suddette tabelle saranno applicati alle istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e, su espressa richiesta degli interessati, anche a quelle presentate anteriormente a tale data e non ancora definite;
- 3) Di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio affinché attivi le procedure per la stipula delle apposite convenzioni con le organizzazioni religiose interessate ad accedere ai fondi di cui alla lettera c. del punto 1.
- 4) Di dare mandato al Settore Urbanistica e Territorio affinché provveda alla pubblicazione del presente atto sul BUR della Regione.

Successivamente,
su proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4^a, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che testualmente recita:

Nel caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con il seguente risultato della votazione proclamata dal Presidente:

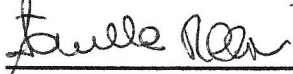
- Consiglieri presenti e votanti n. 9;
- voti favorevoli n. 8;
- voti contrari n. 1 (Borsini);

D E L I B E R A

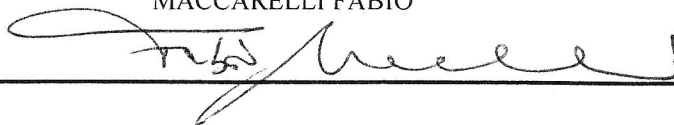
Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134 - 4^a comma del D. lgs 267/00, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario
RICCIARDI ANTONELLA



Il Presidente
MACCARELLI FABIO



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

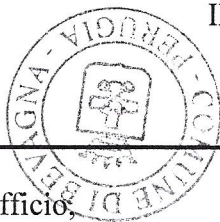
Che la presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

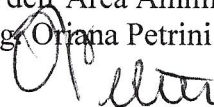
☒ è stata affissa sul sito web di questo comune il giorno ^{6 AGO. 2016} per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – art. 32, comma 1, della legge 69/2009).

☐ è stata trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo con lettera n. _____ in data _____ (art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li ^{6 AGO. 2016}



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Rag. Oriana Petrini



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

☒ è divenuta esecutiva il giorno **29-07-2016** (~~decorso 10 giorni dalla data di pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).~~

☒ è stata affissa sul sito web di questo comune dal giorno ^{6 AGO. 2016} al giorno ^{29/08/16} per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – art. 32, comma 1, della legge 69/2009). ^{Rep. 858}

Dalla Residenza Comunale, li 22.08.16

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Rag. Oriana Petrini

